SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1996, n. 684.

Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti.

97G0010

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Montagnana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montagnana (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montagnana (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montagnana (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 ottobre 1996, da dieci membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4014/Gab. del 5 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montagnana (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Varedo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Varedo (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varedo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varedo (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 novembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/0962113 Gab. del 5 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varedo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelletto Cervo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella), ed il sindaco nella persona del sig. Leandro Poma;

Considerato che in data 16 ottobre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Leandro Poma.

Il citato amministratore, in data 16 ottobre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella).

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Brebbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Brebbia (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brebbia (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brebbia (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 maggio 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3795/13 Gab. del 17 maggio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Nelle more della fase istruttoria per l'adozione del provvedimento di scioglimento è intervenuto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 giugno 1996, secondo il quale l'effetto dissolutorio del consiglio comunale per dimissioni di almeno la metà dei componenti è differito alla eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni. In osservanza al suddetto parere, il prefetto di Varese, con decreto n. 4981/13 Gab. del 2 luglio 1996, ha revocato il citato provvedimento di sospensione, reintegrando il consiglio comunale di Brebbia nelle proprie funzioni.

Il civico consesso si è quindi riunito in data 18 luglio 1996 per deliberare in ordine alla surrogazione dei consiglieri dimissionari. La delibera n. 26, assunta in tale sede, è stata annullata dal comitato di controllo della regione Lombardia nella seduta del 14 ottobre 1996.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7280/13/Gab. del 18 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Successivamente è intervenuto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante norme in tema di modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali, il quale ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli stessi termini dettati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, contestualmente abrogato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brebbia (Varese) con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Enrico De Bonfils è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 novembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/0962110 Gab. del 4 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Enrico De Bonfils.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 giugno 1996, da nove membri del corpo consiliare.

Il Prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1649/13.1/Gab. dell'11 giugno 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Nelle more della fase istruttoria per l'adozione del provvedimento di scioglimento è intervenuto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 giugno 1996, secondo il quale l'effetto dissolutorio del consiglio comunale per dimissioni di almeno la metà dei componenti è differito alla eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni. In osservanza al suddetto parere, il prefetto di Lecce, con decreto n. 1880/13.1/Gab. del 4 luglio 1996, ha revocato il citato provvedimento di sospensione, reintegrando il consiglio comunale di Novoli nelle proprie funzioni.

A seguito di ricorso proposto da alcuni consiglieri, il Tribunale amministrativo regionale di Lecce, con ordinanza n. 1070/96 del 17 ottobre 1996, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del citato decreto prefettizio di revoca.

Pertanto, il prefetto di Lecce, ha preso atto, con provvedimento n. 2827/13.1-Gab. del 22 ottobre 1996, dell'intervenuta pronuncia cautelare del T.A.R., che ha ridato efficacia al precedente decreto prefettizio dell'11 giugno 1996 ed ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Prete.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0113

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Varedo (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 novembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/0962113 Gab. del 5 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varedo (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelletto Cervo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella), ed il sindaco nella persona del sig. Leandro Poma;

Considerato che in data 16 ottobre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Leandro Poma.

Il citato amministratore, in data 16 ottobre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelletto Cervo (Biella).

Roma, 9 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Brebbia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Brebbia (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 009347/Gab./EE.LL. del 29 settembre 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo De Vivo.

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Coggiola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Coggiola (Biella) ed il sindaco nella persona del signor Dario Modini;

Considerato che, in data 7 ottobre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato la dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Coggiola (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Coggiola (Biella), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dario Modini.

Il citato amministratore, in data 7 ottobre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Coggiola (Biella).

Roma, 5 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrapaola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Pietrapaola (Cosenza) ed il sindaco nella persona del signor Luciano Pugliese;

Considerato che, per effetto della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa in data 4 marzo 1996 e divenuta esecutiva in data 27 settembre 1996, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1983, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pietrapaola (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietrapaola (Cosenza), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Pugliese.

Il predetto amministratore, con sentenza n. 675 in data 4 marzo 1996 pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, è stato condannato per i reati di cui agli articoli 110 e 323, commi 1 e 2 del codice penale.

La citata sentenza è divenuta esecutiva in data 27 settembre 1996; conseguentemente, il signor Luciano Pugliese è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dai commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrapaola (Cosenza).

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pier d'Isonzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia) ed il sindaco nella persona del signor Adriano Cragnolin;

Considerato che, in data 13 novembre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adriano Cragnolin.

Il citato amministratore, in data 13 novembre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia).

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallerano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vallerano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallerano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Edoardo D'Alascio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallerano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 novembre 1996, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6990/13-1/Gab. dell'11 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallerano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Edoardo D'Alascio.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra d'Aiello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Serra d'Aiello (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Ponte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serra d'Aiello (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5055/13-4/Gab. del 28 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Ponte.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sgurgola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sgurgola (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sgurgola (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sgurgola (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 novembre 1996, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.73/3672/Gab. del 13 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sgurgola (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Infante.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Camerano (Ancona), ed il sindaco nella persona del dott. Giulio Ottaviani;

Considerato che, in data 22 ottobre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Camerano (Ancona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camerano (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giulio Ottaviani.

Il citato amministratore, in data 22 ottobre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerano (Ancona).

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccagiovine (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccagiovine (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccagiovine (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 novembre 1996, da tutti i membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 13857/2136/95/Gab. del 4 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine (Roma), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Aldi.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Gabriella Pazzanese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 ottobre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 0093836/Gab.EE.LL. del 30 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino (Napoli), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Pazzanese.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, e composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maddaloni (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 novembre 1996, da sedici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4181/13.4/Gab. del 2 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Seborga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Seborga (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Semeria;

Considerato che, in data 8 novembre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Seborga (Imperia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Seborga (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Semeria.

Il citato amministratore, in data 8 novembre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seborga (Imperia).

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontechianale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pontechianale (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontechianale (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Rania è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontechianale (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 dicembre 1996, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13578/13.4/Gab. del 5 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontechianale (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Rania.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccarainola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccarainola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccarainola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonio Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccarainola (Napoli), rinnovato nelle onsultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da edici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a ausa delle dimissioni rassegnate, in data 18 novembre 1996, da nove nembri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista lall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ome sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, i. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, lisponendone, nel contempo, con provvedimento numero 10029/Gab.EE.LL. del 19 novembre 1996, la sospensione, con la onseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del omune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il iormale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata a soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può innovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli stremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito chema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio omunale di Roccarainola (Napoli) ed alla nomina del commissario per a provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonio)rabona.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

7A0128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Lonigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 995 sono stati eletti il consiglio comunale di Lonigo Vicenza), e il sindaco nella persona del rag. Giuliano Crivellari;

Considerato che, in data 31 ottobre 1996, il predetto mministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e he le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, omma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddeta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lonigo (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lonigo (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del rag. Giuliano Crivellari.

Il citato amministratore, in data 31 ottobre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dagli assessori tutti, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Filippo Rubino con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lonigo (Vicenza).

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Joppolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 novembre 1996, da otto membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Vibo Valentia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3842/Gab. del 7 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Joppolo (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Costanza Pino.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Afragola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Afragola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Basilone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Afragola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 ottobre 1996, da sedici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 009762 Gab.EE.LL. del 24 ottobre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Basilone.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Bonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzio (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13536/2144/95 Gab. del 29 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Bonanno.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Silvio Campolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 7 novembre 1996, da sette membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Vibo Valentia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3588/Gab. del 18 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzoni (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Silvio Campolo.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO

97A0133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Placanica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il geom. Eugenio Barillà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 novembre 1996, da otto membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2660/96/Gab. del 27 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Placanica (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del geom. Eugenio Barillà.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Samone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Samone (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samone (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni De Paulis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Samone (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 dicembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9601588/Gab. del 13 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendosi dimessa la quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samone (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni De Paulis.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Pioltello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è stato sciolto;

Visto il disposto dell'art. 20, comma 1, della citata legge 25 marzo 1993, n. 81, in virtù del quale il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio;

Considerato che, a causa delle intervenute dimissioni, efficaci ai sensi di legge, di diciassette consiglieri su trenta assegnati, non può trovare applicazione il succitato disposto;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 13 dicembre 1996 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Pioltello (Milano) è sciolto.

Art. 3.

Il dott. Francesco Saverio Velardita è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 13 dicembre 1996, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pioltello (Milano) ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In base all'art. 20, comma 1, della citata legge 25 marzo 1993, n. 81, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Invece, in data 16 dicembre 1996, diciassette consiglieri, su trenta assegnati dalla legge all'ente, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, efficaci ai sensi di legge, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione determinatasi costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza all'individuazione delle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Atteso quanto sopra, si ritiene necessaria la revoca del precedente provvedimento di scioglimento, considerato che le dimissioni dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 20, comma 1.

Il prefetto di Milano, ravvisata la necessità che venga adottato un nuovo provvedimento di scioglimento di quel civico consesso, ha formulato la relativa proposta ai sensi, dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 550, nominando, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09602139/Gab. del 18 dicembre 1996, un commissario per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo stata superato la soglia di depauperanento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 13 dicembre 1996, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 13 dicembre 1996 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Pioltello (Milano), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Saverio Velardita.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 marzo 1993, è composto da quindici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sullá proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 marzo 1993, composto da quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 dicembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2294/Gab. 13.14.1 del 16 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campoli del Monte Taburno (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fiorentino Boniello.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Legnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Legnago (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Legnago (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Legnago (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 dicembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 867.13.12/Gab. del 19 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Legnago (Verona), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Salvatore Monferrato (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Salvatore Monferrato (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando Iorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Salvatore Monferrato (Alessandria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 dicembre 1996, da tredici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1285/13.1.154/Gab. del 3 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Monferrato (Alessandria), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerlando Iorio.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Tricase (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, e composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tricase (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Marcuccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tricase (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 novembre 1996, da undici membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3352/13.1/Gab. del 2 dicembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tricase (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Marcuccio.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ovodda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ovodda (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio

previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ovodda (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1996

SCALFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ovodda (Nuoro) — al quale la legge assegna dodici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato circoscrizionale di controllo di Nuoro, con provvedimento n. 9594 dell'8 ottobre 1996, invitava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nella seduta del 4 novembre 1996 l'organo consiliare deliberava espressamente di non approvare il sopracitato strumento contabile, *nonostante il provvedimento di diffida citato.*

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 10784 del 7 novembre 1996, nominava un commissario *«ad acta»* che, in via sostitutiva, deliberava i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 1996, nella seduta dell'8 novembre 1996.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ovodda (Nuoro), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1140/13.1/Gab. del 16 novembre 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ovodda (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A0141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1996, n. 683.

Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A parziale modifica di quanto previsto nell'articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,

n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:

a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;

b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;

c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;

d) bevande.

2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delegato dello spettacolo
VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 200

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è il seguente: «L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 53, comma 7, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è il seguente: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i prezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori».

97G0011

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 1997.

Istituzione della marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 15 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, ai sensi del quale la tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore si riscuote a mezzo di apposita marca recante impresso l'anno di validità;

Ritenuto che occorre procedere all'istituzione della marca per il pagamento della tassa per l'anno 1997 del valore di L. 70.000;

Decreta:

Art. 1.

La marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, relativa all'anno 1997, è realizzata con un procedimento di olografia tridimensionale recante i seguenti elementi distintivi:

materiale: poliestere metallizzato autoadesivo su supporto siliconato;

formato ologramma: fustellato di dimensioni mm 20 x 24;

vignetta: poggia sul lato corto ed è costituita dai seguenti elementi:

al centro figura la scritta dell'anno di validità «1997» che poggia su un'immagine tridimensionale del globo, di forma fortemente schiacciata, stilizzato con la rappresentazione di meridiani e paralleli;

a destra sono presenti tre bande verticali raffiguranti il tricolore, su cui è riportata la scritta «CONCESSIONI GOVERNATIVE»;

completato la marca, la scritta ad andamento circolare «PATENTI GUIDA» posta al di sopra del motivo grafico centrale, il valore «L. 70.000», posto in basso, ed un fondo ad elementi geometrici radiali ad effetto cinetico;

colori: gli elementi che costituiscono l'ologramma variano di colore, secondo la successione dello spettro visibile, al variare dell'angolo di osservazione;

stampa: imbutitura;

bozzetto: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

master: a cura del laboratorio olografico dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

foglio: di venticinque esemplari con tracciatura del supporto siliconato in corrispondenza di ciascuna marca per il distacco facilitato del singolo esemplare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: VISCO

97A0171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Ottavia 90 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Ottavia 90 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enrico Parenti di Roma, in data 9 luglio 1982, repertorio n. 1861, registro società n. 5692/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27350/193781.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0147

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Bene per l'Avvenire a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Bene per l'Avvenire a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo di Roma, in data 3 maggio 1971, repertorio n. 7511, registro società n. 1964/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20194/115006.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0155

DECRETO 30 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viste le istruttorie per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguite ai sensi della circolare Ministero lavoro n. 30 del 20 marzo 1981;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 18 settembre 1978, rep. 15302, reg. soc. 450/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2376/162149;

2) società cooperativa edilizia «Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 12 giugno 1965, rep. 74, reg. soc. 3652/4667, tribunale di Salerno, BUSC n. 462/94302;

3) società cooperativa edilizia «Centola 1972 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Centola, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 1° giugno 1972, rep. 8902, reg. soc. 169, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 1143/119943;

4) società cooperativa edilizia «Lauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laurito, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 4 ottobre 1980, rep. 469, reg. soc. 530, tribunale di Salerno, BUSC n. 2910/179342;

5) società cooperativa edilizia «Padre Pio di Pietralcina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 4 giugno 1980, rep. 631, reg. soc. 468, tribunale di Salerno, BUSC n. 2869/177461;

6) società cooperativa edilizia «Micaela - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava Dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 28 luglio 1978, rep. 5285, reg. soc. 378/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 3550/160991;

7) società cooperativa edilizia «Penelope 81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 20 febbraio 1981, rep. 352161, reg. soc. 236/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 2992;

8) società cooperativa edilizia «Edilarch - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Paestum-Capaccio, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 5 settembre 1976, rep. 11601, reg. soc. 357/76, tribunale di Salerno, BUSC n. 2005;

9) società cooperativa edilizia «Il Ruscello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava Dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 28 dicembre 1979, rep. 6410, reg. soc. 65/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2710/173195.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 30 dicembre 1996

Il direttore reggente: BISOGNO

97A0093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 gennaio 1997

Dollaro USA	1539,91
ECU	1896,71
Marco tedesco	975,99
Franco francese	289,27
Lira sterlina	2595,98
Fiorino olandese	869,56
Franco belga	47,338
Peseta spagnola	11,667
Corona danese	256,16
Lira irlandese	2552,40
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,782
Dollaro canadese	1138,73
Yen giapponese	13,341
Franco svizzero	1122,55
Scellino austriaco	138,72
Corona norvegese	241,10
Corona svedese	223,74
Marco finlandese	327,15
Dollaro australiano	1198,05

97A0211

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 ottobre 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.265.466.258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	409.873.828.801.631		— 138.571.152.966.393
	Spese finali		548.444.981.768.024	
	Rimborso di prestiti		167.928.524.732.985	
	Accensione di prestiti	291.059.721.989.265		
	TOTALE	700.933.550.790.896	716.373.506.501.009	— 15.439.955.710.113
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.549.705.824.023.068	3.310.390.251.418.222	239.315.572.604.846
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.479.262.465.097.987	1.703.184.039.914.110	— 223.921.574.816.123
	TOTALE	5.028.968.289.121.055	5.013.574.291.332.332	15.393.997.788.723
Decreti ministeriali di scarico			204.591.954	
TOTALE COMPLESSIVO		5.730.147.105.378.209	5.729.948.002.425.295	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1996			199.102.952.914	
TOTALE A PAREGGIO		5.730.147.105.378.209	5.730.147.105.378.209	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 ottobre 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	245.265.466.258	199.102.952.914	— 46.162.513.344
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	729.324.147.633.129	223.921.574.816.123
TOTALE	505.647.838.283.264	729.523.250.586.043	223.875.412.302.779
Debiti di tesoreria	959.666.297.859.412	1.198.981.870.464.258	— 239.315.572.604.847
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 454.018.459.576.148	— 469.458.619.878.215	— 15.440.160.302.067

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.053.932.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	383.383.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	25.463.692.321.715 *				
ENTRATE CORRENTI	408.846.692.321.715 *	TITOLO I — Spese correnti	481.956.815.067.370	Risparmio pubblico	— 73.110.122.745.655 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.027.136.479.916 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	66.488.166.700.654		
ENTRATE FINALI	409.873.828.801.631	SPESE FINALI	548.444.981.768.024	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 138.571.152.966.393
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	167.928.524.732.985		
TITOLO IV — Accensione di prestiti	291.059.721.989.265				
ENTRATE COMPLESSIVE	700.933.550.790.896	SPESE COMPLESSIVE	716.373.506.501.009	Saldo di esecuzione del bilancio	— 15.439.955.710.113

* Dati provvisori

97A0100

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L.			2.579.600.136.517		
II In deposito all'estero	»			25.507.791.602.689	28.087.391.739.206	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				9.591.484.423.174	
CASSA	»				9.590.348.028	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L.			220.344.325.927		
II Anticipazioni:						
in conto corrente	L.		1.675.816.686.086			
a scadenza fissa	»					
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			1.675.816.686.086		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				1.896.161.012.013	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L.			16.377.395.024.275		
II Altre attività:						
biglietti e divise	L.		3.723.369.306			
corrispondenti in conto corrente	»		1.660.323.970.441			
depositi vincolati	»		1.097.808.661.380			
diverse	»		13.235.236.615.898	15.997.092.617.025	32.374.487.641.300	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.881.044.957.153	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			37.808.599.136.384		
II Conti speciali	»			7.247.400.666.898	45.055.999.803.282	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.					
II Altri	»			2.924.411.097	2.924.411.097	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.					
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità	L.		94.662.740.474.965			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5.845.258.714.752			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.056.483.166.938	179.770.239.356.655		
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie	L.		103.851.669.716			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		493.290.188.813	597.141.858.529		
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.488.028				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (°)	»	194.678.606.666	194.982.094.694			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.572.464.756				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	31.296.215.689			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	813.243.272.390				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (°)	»	805.754.544.358	1.618.997.816.748	1.845.276.127.131	182.212.657.342.315	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				188.324.193.250	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L.			106.449.896.222		
II Altri oneri pluriennali	»			17.895.431.711	124.345.327.933	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L.			3.795.484.514.958		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			646.966.276.633		
III Mobili	»			179.394.559.068		
IV Impianti	»			381.920.990.363		
V Monete e collezioni	»			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.440.607.343.145	3.565.403.090.915	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				22.470.340.979	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L.			247.665.853.866		
II Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
altri debitori	»		2.227.960.817.114	5.121.817.651.783		
III Altre	L.			3.420.777.607.460	8.790.261.113.109	
RATEI	L.				5.543.080.105.039	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				7.479.627.841.430	
	L.				332.325.253.690.223	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L.			2.674.996.872.300.143		
II Depositari di titoli e valori	»			24.677.808.463.735		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			98.008.701.349		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			46.438.963.014.399		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			45.279.289.361.351		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.900.017.252.432		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1.011.366.511.290	2.794.402.325.604.699	
TOTALE	L.				3.126.727.579.294.922	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A0101

31 ottobre 1996

	PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.		96.263.755.062.000	
	VAGLIA CAMBIARI	»		552.744.717.692	
	ALTRI DEBITI A VISTA				
I	Ordini di trasferimento	L.			
II	Altri	»	2.677.464	2.677.464	
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I	Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	64.414.376.250.800		
II	Di altri enti	»	96.109.012.173	64.510.485.262.973	
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	104.751		
II	Società costituende	»	229.105.711		
III	Altri	»	27.698.066.981	27.927.277.443	
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		101.515.819.950	
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		--	
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		95.514.578	
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.247.400.666.898	
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I	Depositi in valuta estera	L.	155.567.414.436		
II	Conti dell'estero in lire	»	52.696.530.604		
III	Altre	»		208.263.945.040	
	DEBITI IN ECU (IME)	L.		16.472.529.380.327	
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		--	
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		45.537.190.330.985	
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		8.108.760.436.550	
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		255.483.580.972	
	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		955.069.989.000	
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	33.916.883.002.331		
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III	Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV	Oscillazione cambi	»	4.244.057.300.200		
V	Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	3.940.274.223.690		
VI	Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759		
VII	Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480		
VIII	Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX	Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X	Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI	Imposte	»	586.473.986.745		
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250		
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.081.594.396		
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987		
XV	Per oneri negoziali relativi al personale	»	245.282.772.000	65.266.718.274.211	
	PARTITE VARIE				
I	Creditori diversi	L.	71.572.164.352		
II	Altre	»	1.047.398.613.604	1.118.970.777.956	
	RATEI	L.		306.528.074.769	
	RISCONTI	»		—	
	CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
	RISERVA ORDINARIA	»		3.722.018.531.099	
	RISERVA STRAORDINARIA	»		4.007.483.856.243	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
	RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		34.293.567.970	
	UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		15.011.978.419.067	
		L.		332.325.253.690.223	
	CONTI D'ORDINE				
I	Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.674.996.872.300.143		
II	Titoli e valori presso terzi	»	24.677.808.463.735		
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	98.008.701.349		
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	46.438.963.014.399		
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	45.279.289.361.351		
VI	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.900.017.252.432		
VII	Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.011.366.511.290	2.794.402.325.604.699	
	TOTALE	L.		3.126.727.579.294.922	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria della Università degli studi di Perugia è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: A03X «fisica matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande in carta legale direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli ricercatori di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare in cui il ricercatore è stato inquadrato in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A0190

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H01B «costruzioni idrauliche» disciplina «costruzioni idrauliche».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A0189

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: F07A «medicina interna»;

un posto per il settore scientifico disciplinare: F17X «malattie cutanee e veneree».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0191

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 9 0 9 7 *